



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione dei danni patrimoniali Istituti finanziari e fornitori di servizi finanziari

- Responsabilità civile professionale
- Responsabilità civile degli organi societari
- Abuso di fiducia

Edizione 01.2025

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto	8
A5	Disdetta del contratto	8
A6	Premi	9
A7	Franchigia	9
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	9
A9	Obblighi d'informazione	10
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	10
A11	Principato del Liechtenstein	11
A12	Diritto applicabile e foro competente	11
A13	Luogo di adempimento	11
A14	Sanzioni	11
A15	Imputazione di conoscenza (severability)	11
A16	Cessione dei diritti al risarcimento	11

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari Assicurazione di responsabilità civile professionale

B1	Rischio, attività e responsabilità civile assicurati	12
B2	Esclusioni per l'assicurazione di responsabilità civile professionale	12
B3	Ampliamenti di copertura per la responsabilità civile professionale	14

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari assicurazione responsabilità civile degli organi societari

C1	Rischio, attività e responsabilità civile assicurati	18
C2	Esclusioni per l'assicurazione responsabilità civile degli organi societari	18
C3	Ampliamenti di copertura assicurazione responsabilità civile degli organi societari	18

Parte D

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari Assicurazione contro gli abusi di fiducia

D1	Rischio assicurato	20
D2	Esclusioni per l'assicurazione contro gli abusi di fiducia	21

Parte E Sinistro

E1	Prestazioni	22
E2	Franchigia	24
E3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	24
E4	Trattamento del sinistro	25
E5	Buona fede contrattuale	26
E6	Regresso contro gli assicurati	26
E7	Costi di reputazione (comunicazione in caso di crisi)	26
E8	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	26
E9	Diritto di regresso	26

Parte F Definizioni

F1	Cyber-evento	27
F2	Denial of Service (DoS)	27
F3	Terzi	27
F4	Dati elettronici	27
F5	Servizi finanziari	27
F6	Valori pecuniari	27
F7	Attacchi di hacker	27
F8	Sistema IT	27
F9	Danni corporali	27
F10	Violazione di obblighi	28
F11	Danni materiali	28
F12	Programmi nocivi	28
F13	Sinistro in serie	28
F14	Social engineering	28
F15	Reati e altri atti intenzionali	28
F16	Autore	28
F17	Società affiliata	28
F18	Inquinamento dell'ambiente	28
F19	USA/Canada	29
F20	Danni patrimoniali	29
F21	Assicurati	29
F22	Impresa assicurata	29
F23	Persone assicurate	29
F24	Stipulante	29
F25	Anno di assicurazione	29
F26	Validità della polizza	29

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

È assicurata l'estensione della copertura dei moduli inclusi nell'assicurazione ai sensi della polizza.

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale per i seguenti rischi:

- Rischio professionale e d'esercizio: rischi conseguenti ad azioni od omissioni da parte degli *assicurati* nonché allo svolgimento dell'attività aziendale, sia negli stabilimenti o nella sede dell'impresa assicurata che al di fuori degli stessi.
- Rischio impianti: rischi in rapporto con la proprietà e il possesso di terreni, fabbricati o impianti.

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti delle *persone assicurate* nella loro funzione o qualità di organo di un'impresa assicurata.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* (incl. il furto di *valori pecuniari*, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito di reati o altri atti intenzionali

- commessi da *persone assicurate*,
- se l'impresa assicurata stessa è tenuta a un risarcimento danni nei confronti di un *sogetto terzo*,
- a seguito di un attacco di *social engineering*,
- a seguito di rivelazione di segreti aziendali e commerciali.

L'esatta estensione della copertura è riportata nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

Non sussiste alcuna copertura assicurativa tra l'altro per pretese

- in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein,
- avanzate dalle *persone assicurate* (danni propri) B2.1 CGA,
- fondate su una responsabilità civile assunta contrattualmente che ecceda le prescrizioni legali (B2.5 CGA),
- derivanti da pene convenzionali, conferme di garanzia, penali, cauzioni e risarcimenti a carattere punitivo (B2.5 CGA),
- per i danni derivanti dalla distruzione o dalla scomparsa di *valori pecuniari* o oggetti di valore (B2.8 CGA),
- per i danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile (B2.9 CGA),

- per il mancato versamento di imposte e tasse dirette e indirette, nonché di contributi delle assicurazioni sociali (B2.13 CGA),
- che sono soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in *Canada*, nonché le spese sopportate negli USA o in *Canada* (A2 CGA),
- in rapporto con onorari di *persone assicurate* (B2.14 CGA).

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

Non sussiste alcuna copertura assicurativa tra l'altro per pretese

- in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein,
- derivanti da violazione intenzionale di prescrizioni di legge o decisioni delle autorità, ovvero da *violazione consapevole di obblighi*. È fatto salvo l'anticipo dei costi di difesa (C2.2 CGA),
- che superano il valore di compensazione di un danno quantificabile in termini pecuniari. In tale novero rientrano in particolare i risarcimenti a carattere punitivo o aventi finalità penali accessorie (ad es. multe, pene pecuniarie o convenzionali, punitive damages o exemplary damages) (C2.4 CGA),
- per i danni che le *persone assicurate* hanno cagionato consapevolmente. È fatto salvo l'anticipo delle spese di difesa (C2.2 CGA),
- che sono soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in *Canada*, nonché le spese sopportate negli USA o in *Canada* (A2 CGA),

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

Non sussiste alcuna copertura assicurativa tra l'altro per

- i *danni patrimoniali* in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein,
- i *danni patrimoniali* causati da una *persona assicurata* che detiene una partecipazione finanziaria superiore al 30% in un'impresa assicurata (D2.1 CGA),
- gli atti commessi da una *persona assicurata* che ha già causato un *danno patrimoniale* a seguito di abuso di fiducia, laddove una persona incaricata della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sia venuta a conoscenza di tale fattispecie (D2.2 CGA),
- multe e risarcimenti a carattere punitivo (D2.3 CGA),
- *danni patrimoniali* indiretti, come le interruzioni d'esercizio (D2.4 CGA),
- *danni corporali* e *materiali* (B2.6 CGA),
- *danni patrimoniali* in relazione a *cyber-eventi* (D2.8 CGA).

L'esatta estensione della copertura e le esclusioni sono riportate nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

AXA indennizza l'ammontare che gli *assicurati* sono tenuti a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento in virtù della sua responsabilità civile legale. Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica passiva).

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

AXA indennizza l'ammontare che le *persone assicurate* sono tenute a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento in virtù della loro responsabilità civile legale. Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica passiva).

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

AXA paga

- il *danno patrimoniale* subito dall'*impresa assicurata* (danno proprio),
- l'ammontare che un'*impresa assicurata* è tenuta a pagare alla persona danneggiata, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale,
- le spese per la difesa contro le pretese ingiustificate nell'ambito dei sinistri coperti.

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia unica per *anno di assicurazione*.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo *stipulante* è tenuto tra l'altro a

- notificare il prima possibile e per iscritto ad AXA qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A10.1.4 CGA),
- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (A8.1 CGA),
- dare avviso quanto prima qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (E3.1 CGA),
- astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata. Lo *stipulante* deve inoltre astenersi dal riconoscere pretese di qualsiasi genere e/o dal concludere transazioni (E5 CGA).

Ulteriori obblighi e doveri sono specificati nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo *stipulante* deve informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito di un evento, nei confronti di una *persona assicurata* venga avviata un'inchiesta di polizia (E3 CGA).

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di *assicurati* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile per la prima volta nel corso della *validità della polizza* (A3 CGA).

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile per la prima volta nel corso della *validità della polizza* (A3 CGA).

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* di cui si è venuti a conoscenza per la prima volta nel corso della *validità della polizza* (A3 CGA).

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo *stipulante* può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo *stipulante* gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte F e nelle CGA figurano in corsivo.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Nel quadro di questa assicurazione combinata possono essere assicurati i seguenti moduli:

- *Assicurazione di responsabilità civile professionale* (incl. assicurazione di responsabilità civile per imprese)
- *Assicurazione di responsabilità civile degli organi societari*
- *Assicurazione contro gli abusi di fiducia*

Le assicurazioni specifiche (moduli) che sono state stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo.

Qualora il diritto estero applicabile alla responsabilità civile degli *assicurati* vieti la stipulazione di un modulo assicurato, oppure laddove tale diritto ammetta soltanto un'estensione assicurativa limitata, la copertura viene meno ovvero è operante soltanto entro i limiti consentiti dal diritto estero vigente.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese che sono soggette al giudizio di un tribunale federale o statale negli *USA* o in *Canada*, nonché per le spese sopportate negli *USA* o in *Canada* (spese di difesa in sede civile e penale, ecc.), per i titoli esecutivi (sentenze, lodi, ecc.) e per gli accordi transattivi.

A3 Validità temporale

A3.1 Pretese e danni assicurati

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di *assicurati* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile per la prima volta nel corso della *validità della polizza*.

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile per la prima volta nel corso della *validità della polizza*.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* di cui si è venuti a conoscenza per la prima volta nel corso della *validità della polizza*.

A3.2 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento e presa di conoscenza del verificarsi del danno

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera quello in cui

- nei confronti di *assicurati* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile viene avanzata per la prima volta una richiesta scritta di risarcimento di danni, ovvero allorquando gli *assicurati* o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile ricevono la comunicazione scritta secondo cui nei loro confronti potrebbe essere avanzata una pretesa che rientra nel campo di applicazione della presente assicurazione,
- ad AXA vengono notificate in forma scritta circostanze che soddisfano quanto richiesto alla disposizione E3.1. Una simile notifica fa sì che eventuali pretese conseguenti a dette circostanze vengano trattate come se fossero state avanzate per iscritto all'atto della comunicazione e fossero state notificate ad AXA,
- il momento in cui un *assicurato* o AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile prende conoscenza per la prima volta di un procedimento penale, amministrativo, di vigilanza o d'inchiesta promosso nei confronti di *assicurati* a seguito del quale può essere avanzata una pretesa assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

È determinante la prima presa di conoscenza del *danno patrimoniale* da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che al contempo non sia anche l'*autore* del danno stesso. Per i danni di responsabilità civile ai sensi della disposizione D1.2, è determinante la presa di conoscenza da parte di AXA, a condizione che avvenga in un momento precedente.

A3.3 Spese per la prevenzione dei danni

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui gli *assicurati* constatano per la prima volta l'imminenza di un danno.

A3.4 Sinistro in serie

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

Tutte le pretese per danni facenti parte della stessa *serie* si considerano avanzate (A3.2) dal momento in cui è stata avanzata per la prima volta la richiesta di risarcimento. Se la prima pretesa in rapporto con un *danno in serie* viene avanzata prima dell'inizio del contratto, le pretese per tutti i danni della stessa serie non sono assicurate.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

Nel caso di un *sinistro in serie*, è considerato come momento del verificarsi del danno per tutti i *danni patrimoniali* la prima presa di conoscenza del primo evento appartenente alla serie da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che non sia anche l'autore del danno stesso. Per i danni di responsabilità civile ai sensi della disposizione D1.2, è determinante la presa di conoscenza da parte di AXA, a condizione che avvenga in un momento precedente. Se la prima presa di conoscenza risale a prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese per i *danni patrimoniali* di tale serie non sono assicurate.

A3.5 Prestazioni e limite massimo

Le prestazioni e le limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali (ad es. le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore rispettivamente nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento (*assicurazione di responsabilità civile professionale e assicurazione di responsabilità civile degli organi societari*) o nel momento in cui si è preso conoscenza del danno per la prima volta (*assicurazione contro gli abusi di fiducia*) ai sensi della disposizione A3.2.

A3.6 Omissione

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

Nel dubbio, una *violazione degli obblighi* dovuta ad omissione si considera avvenuta nel giorno in cui l'atto trascurato od omesso doveva essere compiuto onde evitare il verificarsi del *danno patrimoniale*.

A3.7 Rischio precedente

A3.7.1 Assicurazione del rischio precedente

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

L'assicurazione copre anche le pretese per danni o *danni in serie* causati da *violazioni di obblighi* commesse antecedentemente alla prima stipulazione del presente contratto o alla prima stipulazione del modulo interessato. Ciò tuttavia solo se gli *assicurati*, anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto o alla prima stipulazione del modulo interessato non erano a conoscenza e, tenuto conto delle circostanze, non avrebbero parimenti potuto essere a conoscenza della *violazione degli obblighi* che motiva la loro responsabilità.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

I *danni patrimoniali* causati antecedentemente alla prima entrata in vigore del contratto o alla prima stipulazione del modulo sono assicurati soltanto se lo *stipulante* può dimostrare verosimilmente che all'atto della stipulazione del contratto nessun rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso) era a conoscenza del danno.

A3.7.2 Assicurazione del rischio precedente per società affiliate acquisite

Se lo *stipulante* acquista una società nel corso dell'anno di assicurazione, sono escluse dalla copertura le pretese per danni cagionati prima dell'inclusione di tale società nel presente contratto. Lo *stipulante* ha il diritto di ricevere da AXA un'offerta per il rischio precedente di una *società affiliata* di nuova acquisizione. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo. La relativa richiesta deve pervenire al più tardi 30 giorni dopo l'acquisizione (closing date) della *società affiliata* in questione.

A3.7.3 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

Se le prestazioni assicurate o l'estensione dell'assicurazione vengono ampliate, la copertura assicurativa è operante ai sensi delle nuove convenzioni soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale, gli *assicurati* non fossero a conoscenza e, tenuto conto delle circostanze, non avrebbero parimenti potuto essere a conoscenza della *violazione degli obblighi* che motiva la loro responsabilità.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione della copertura, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale, nessun rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) fosse a conoscenza di un atto di cui alla disposizione D1.2.

A3.8 Assicurazione del rischio postumo

A3.8.1 Nel corso della durata contrattuale

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

Se nel corso della durata contrattuale

- una persona esce dalla cerchia della degli assicurati,
 - una *società affiliata* o un'impresa inclusa nell'assicurazione esce dalla cerchia delle imprese assicurate, ad es. in seguito a vendita o liquidazione,
 - una parte dell'azienda rispettivamente un'attività assicurata viene cessata,
 - un mandato di terzi assicurato viene cessato,
- la copertura assicurativa resta operante per l'intero periodo di validità della polizza a condizione che la *violazione degli obblighi* che ne motivano la responsabilità sia stata commessa prima del giorno in cui si sono verificati i fatti sopra citati. Di conseguenza questo giorno vale anche come momento in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

Se nel corso della durata contrattuale una *società affiliata* o un'impresa inclusa nell'assicurazione esce dalla cerchia delle imprese assicurate, ad es. in seguito a vendita o liquidazione, la copertura assicurativa resta operante per 12 mesi, a condizione che il *danno patrimoniale* sia stato cagionato dimostrabilmente prima dell'uscita, ma un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) abbia preso conoscenza della fattispecie soltanto nel corso di questo periodo di 12 mesi.

A3.8.2 In caso di estinzione dell'assicurazione o esclusione di moduli

Se un modulo assicurato viene escluso o il contratto disdetto o non rinnovato da AXA o dallo *stipulante*, AXA concede allo *stipulante* (tranne che per la disdetta in caso di sinistro o conseguente a ritardo nel pagamento dei premi) un'assicurazione dei rischi postumi nei limiti indicati qui di seguito:

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

La copertura assicurativa comprende anche le pretese per danni avanzate dopo l'estinzione dell'assicurazione o l'esclusione del modulo ed entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, a condizione che detti danni siano stati causati prima dell'estinzione dell'assicurazione o dell'esclusione del modulo. Le pretese che vengono avanzate nel corso della durata di questa

assicurazione dei rischi postumi e che non sono in rapporto con un *sinistro in serie* ai sensi della disposizione F13 si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto.

• **Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:**

La copertura assicurativa comprende anche le pretese per danni avanzate dopo l'estinzione dell'assicurazione o l'esclusione del modulo ed entro 12 mesi, a condizione che detti danni siano stati causati prima dell'estinzione dell'assicurazione o dell'esclusione del modulo. Le pretese che vengono avanzate nel corso della durata di questa assicurazione dei rischi postumi e che non sono in rapporto con un *sinistro in serie* ai sensi della disposizione F13 si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto. Ad ogni *persona assicurata* che prima della scadenza dell'ultimo *anno di assicurazione* esce dalla cerchia degli assicurati di propria volontà, esclusivamente in seguito a ristrutturazione, per motivi di salute e/o età (pensionamento), a partire dalla data di uscita AXA concede, automaticamente e senza pagamento di premi, un'assicurazione dei rischi postumi per le pretese avanzate nei suoi confronti o nei confronti di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile entro il termine di prescrizione definito dalla legge.

Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione A3.8.3.

• **Assicurazione contro gli abusi di fiducia:**

La copertura assicurativa si estende ai *danni patrimoniali*, causati dimostrabilmente prima della scadenza dell'ultima durata contrattuale prevista dalla polizza, tuttavia a condizione che un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) abbia preso conoscenza della fattispecie soltanto entro 12 mesi dopo l'estinzione dell'assicurazione o l'esclusione del modulo.

L'estensione della copertura si orienta alle condizioni assicurative in vigore per l'ultimo *anno di assicurazione*. Le prestazioni di AXA derivanti dalle assicurazioni dei rischi postumi sono limitate alla parte non ancora utilizzata della somma assicurata o del massimale speciale disponibile per l'ultimo *anno di assicurazione*. La notifica del sinistro deve pervenire ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'assicurazione dei rischi postumi. In caso contrario, in deroga parziale alla disposizione A8.4 non trova applicazione alcuna copertura assicurativa.

Lo *stipulante* ha inoltre la possibilità, per i moduli *assicurazione responsabilità civile degli organi societari* e *assicurazione contro gli abusi di fiducia*, di acquistare un'assicurazione dei rischi postumi prolungata per ciascun modulo dietro pagamento di un premio supplementare. Tale assicurazione dei rischi postumi, opzionale, prolungata e soggetta a pagamento di premio, deve essere richiesta per iscritto ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'ultimo *anno di assicurazione*. AXA si riserva il diritto di stabilire di conseguenza le condizioni e il premio dell'assicurazione dei rischi postumi. Sono fatte salve le disposizioni A4, 4° capoverso.

A3.8.3 **Assicurazione dei rischi postumi in caso di liquidazione coatta (ad es. fallimento), fusione o acquisizione dello stipulante**

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

A partire dal momento della liquidazione coatta, della fusione o dell'acquisizione dello *stipulante* da parte di una o più persone (che assieme detengono almeno il 50% dei diritti di voto), AXA concede un'assicurazione

automatica dei rischi postumi per un periodo di 12 mesi a copertura delle *violazioni di obblighi* commesse prima della liquidazione coatta o dell'apertura della procedura fallimentare, ovvero prima della sottoscrizione (closing date) della fusione o dell'acquisizione.

Prima della scadenza di questa assicurazione dei rischi postumi, lo *stipulante* ha il diritto di chiedere ad AXA un'offerta per un'ulteriore assicurazione dei rischi postumi. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo. AXA rinuncia all'applicazione dei due paragrafi sopraindicati qualora la maggioranza dei diritti di voto sul capitale dello *stipulante* venga trasferita agli eredi nell'ambito di una regolamentazione successoria aziendale interna alla famiglia, oppure al management attuale nell'ambito di un'operazione di management-buy-out. Una procedura concordataria relativa allo *stipulante* non produce inoltre alcun effetto sulla copertura assicurativa, a condizione che la procedura stessa non si concluda con la sua liquidazione coatta.

A3.8.4 **Disposizioni di legge**

Le disposizioni di legge inderogabili circa l'assicurazione dei rischi postumi che eccedono quanto previsto dalle disposizioni A3.8.1 o A3.8.2 sono preminenti.

A3.8.5 **Altre assicurazioni**

Le assicurazioni dei rischi postumi non sono operanti se le richieste di risarcimento sono coperte del tutto o in parte da un'altra assicurazione.

A4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza, ed è valido per la durata ivi specificata. Dopo la scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno, a condizione che non venga disdetto entro i termini previsti da una delle parti contraenti. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, detta persona è tenuta a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

Se contro lo *stipulante* viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso. Per il modulo *assicurazione responsabilità civile degli organi societari*, dalla data di apertura della procedura fallimentare è operante esclusivamente l'assicurazione dei rischi postumi nell'ambito della disposizione A3.8.3.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 **Disdetta ordinaria**

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto o un singolo modulo, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di ogni *anno di assicurazione*, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 **Disdetta in caso di sinistro**

Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo *stipulante* può disdire il modulo in oggetto, per iscritto o

in altra forma testuale (ad es. e-mail), entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.

AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.5, A10.1.6 e A10.2.

A6 Premi

A6.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni *anno di assicurazione*; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'*anno di assicurazione* si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6.2 Ribasso in caso di stipulazione di diversi moduli (ribasso di combinazione)

Qualora il ribasso di combinazione aumenti o diminuisca a seguito di una modifica contrattuale, il nuovo ribasso trova applicazione a partire da tale momento. Un adeguamento del ribasso di combinazione può avere effetti sui premi di tutti i moduli.

A6.3 Calcolo dei premi

Le modalità di calcolo del premio sono specificate nella polizza.

A7 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione E2.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A8.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Le *imprese assicurate* sono tenute a eliminare a proprie spese qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un

- danno corporale o materiale assicurato nell'ambito della parte B (assicurazione di responsabilità civile professionale),
- danno assicurato nell'ambito della parte D (assicurazione contro gli abusi di fiducia).

AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A8.2 Copie di sicurezza dei dati e sistemi di protezione

Per gli ampliamenti di copertura di cui alle disposizioni B3.1 (Cyber-evento con danno di responsabilità civile) e B3.3 (Perdita di dati elettronici) trovano inoltre applicazione i seguenti obblighi:

Le imprese assicurate *devono adottare le seguenti misure*:

- Con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza di tutti i dati (back-up). In deroga alla disposizione F4, i sistemi operativi o programmi, tranne quelli di propria produzione, non rientrano nella definizione di *dati elettronici*, ragion per cui l'obbligo di effettuare un regolare back-up decade.

- Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete delle *imprese assicurate*. Inoltre tale copia di sicurezza dei dati, nonché i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire.
- L'obbligo di effettuare un back-up decade in caso di utilizzo di un sistema di cloud computing non appartenente all'impresa stessa e che non viene gestito dagli *assicurati*, a condizione che l'offerente del sistema di cloud computing conceda per contratto la creazione della copia di sicurezza dei dati. Questo deve soddisfare i requisiti sopra menzionati.
- Le *imprese assicurate* sono tenute a utilizzare un sistema operativo che prevede aggiornamenti di sicurezza ed è supportato dal produttore nonché a impiegare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall).
- Quando vengono identificate importanti lacune di sicurezza (Zero-Day-Exploit) devono essere installati security patch per programmi e sistemi operativi nell'arco di 30 giorni.
- Gli aggiornamenti di sicurezza (patch) raccomandati dal produttore per sistemi operativi, sistemi di protezione, programmi applicativi e anche software in relazione a shop online e pagine web devono essere eseguiti subito dopo la data di uscita.

A8.3 Contratto di consulenza o di gestione patrimoniale Assicurazione di responsabilità civile professionale:

I *servizi finanziari* devono essere esercitati sulla base di un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, ovvero di un atto di trust, redatto per iscritto o in altra forma testuale. Lo stesso vale per adeguamenti contrattuali successivi come pure per raccomandazioni e consigli.

Il contratto ovvero l'atto di trust devono contenere almeno i seguenti elementi:

- portata ed estensione delle competenze e dei poteri dello *stipulante*,
- designazione esatta delle parti,
- profilo di rischio del cliente (propensione al rischio e capacità di rischio), a condizione che un tale profilo sia previsto dalla legge,
- obiettivi e limitazioni d'investimento,
- moneta di riferimento,
- metodologia e periodicità della rendicontazione nei confronti del cliente,
- possibilità di delega delle mansioni a favore di *soggetti terzi*.

A8.4 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se gli *assicurati* violano un obbligo a loro incombente (ad es. A8.1, A8.2, A8.3, B3.1.3, B3.13.3, B3.14.2, E5) o l'obbligo di notifica e di informazione (ad es. A10.1.4, E1.7), la copertura assicurativa si estingue. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se gli *assicurati* provano che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

A8.5 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni E3, E4.3.1, E4.3.2 ed E5.

A9 Obblighi d'informazione

A9.1 Comunicazione con AXA

Gli *assicurati* devono indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.4 e A10.2.

A9.3 Obbligo di informazione

Su richiesta, lo *stipulante* è tenuto a inoltrare ad AXA dati finalizzati alla valutazione del rischio, come il rapporto aggiornato dell'ufficio di revisione o la relazione d'esercizio (rapporto annuale, conto economico, bilancio, allegato).

A9.4 Sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione E3.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

A10.1 Aggravamento del rischio

A10.1.1 Persone di nuova inclusione nella polizza

Qualora dopo la stipulazione del contratto alla cerchia degli assicurati si aggiungano ulteriori persone, l'assicurazione è estesa anche a queste persone nell'esercizio delle loro attività per conto dell'*impresa assicurata* (copertura automatica).

A10.1.2 Aziende di nuova inclusione nella polizza

Se lo *stipulante* fonda o rileva una *società affiliata*, a partire dal momento della fondazione o dell'acquisizione anche tale *società affiliata* e i suoi organi sono considerati come *assicurati*, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, venga esercitata l'attività effettivamente assicurata e la nuova *società affiliata* non sia soggetta alla disposizione di cui a A10.1.3 lit. d) (copertura automatica).

A10.1.3 Modifica di circostanze sostanziali

Sono considerati modifica di circostanze sostanziali

- una modifica sostanziale dei *servizi finanziari* dichiarati (ad es. accettazione di una nuova attività soggetta ad autorizzazione)
- l'aumento di oltre il 50% del patrimonio amministrato dalle *imprese assicurate* (asset under management) nel corso dell'ultimo *anno di assicurazione*,
- la revoca dell'autorizzazione o il permesso all'esercizio di una professione di un'*impresa assicurata*,
- l'acquisizione / la costituzione di una *società affiliata*,
 - la cui somma di bilancio è superiore a CHF 100 milioni,
 - che è quotata su una borsa valori,
 - che ha la propria sede al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.
- la liquidazione coatta (ad es. fallimento) o la fusione dello *stipulante*,
- l'acquisizione diretta o indiretta di almeno il 50% dei diritti di voto dello *stipulante* da parte di una o più persone fisiche o giuridiche – sia che agiscano da sole o congiuntamente,
- il collocamento in borsa di un'*impresa assicurata*,
- un capitale proprio negativo sulla base di un conto annuale consolidato e revisionato dello *stipulante*. Laddove non sia disponibile un conto annuale consolidato e revisionato, sono rilevanti le chiusure individuali delle *imprese assicurate* relative all'anno d'esercizio trascorso.

- un cambiamento che aumenta il rischio di un fatto che le parti contraenti hanno stabilito durante la compilazione delle domande della proposta al modulo assicurazione abusi di fiducia.

A10.1.4 Obblighi di notifica

Lo *stipulante* è tenuto a comunicare ad AXA

a) Persone e aziende di nuova aggiunta

per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) al più tardi entro la fine dell'*anno di assicurazione* le seguenti indicazioni:

- numero di impieghi a tempo pieno delle persone di nuova aggiunta ai sensi della disposizione F23,
- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione, numero di impieghi a tempo pieno ai sensi della disposizione F22 per le aziende di nuova aggiunta.

b) Modifica di circostanze sostanziali

per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), qualsiasi modifica di circostanze sostanziali ai sensi della disposizione A10.1.3, immediatamente dopo averne preso conoscenza.

A10.1.5 Diritti di AXA

Per l'azienda aggiunta ex novo o il rischio modificato, AXA si riserva la facoltà di

- ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo,
- rifiutare l'assunzione,
- disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica.

Per le persone aggiunte, AXA può ora riscuotere il premio con effetto retroattivo dalla data d'ingresso, conformemente alla tariffa vigente. Se AXA rifiuta di accettare la nuova azienda o di assumere il rischio modificato, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e/o il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello *stipulante*, del rifiuto o della disdetta in forma scritta. AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.6 Diritto di disdetta dello stipulante

Da parte sua, lo *stipulante* ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.2 Riduzione del rischio

In caso di sensibile riduzione del rischio, lo *stipulante* è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio.

Se lo *stipulante* chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello *stipulante*. Se lo *stipulante* non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A11 Principato del Liechtenstein

Se gli *assicurati* hanno il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di *stipulanti* con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A12.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di *assicurati* o *terzi* relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di uno *stipulante* con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A13 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi ad *assicurati* o *terzi* derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello *stipulante* o presso la sede di AXA.

A14 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

A15 Imputazione di conoscenza (severability)

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

Le conseguenze di notifiche e indicazioni errate e omesse nella proposta / nel questionario sono addebitabili soltanto alle *persone assicurate* che hanno compilato e/o firmato la proposta o che erano a conoscenza della falsa dichiarazione nella proposta (rinuncia all'imputazione di conoscenza).

Un'imputazione di conoscenza per tutte le *persone assicurate* trova invece applicazione in caso di falsa dichiarazione nella proposta/nel questionario per quanto concerne le domande sulla situazione finanziaria.

Nell'applicazione delle esclusioni di cui alle disposizioni C2.2 e C2.3, ad una *persona assicurata* non vengono imputate la conoscenza e la *violazione di obblighi* di un'altra *persona assicurata*.

A16 Cessione dei diritti al risarcimento

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

Le pretese di risarcimento che gli *assicurati* possono far valere nei confronti di *terzi* passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da quest'ultima erogate. Gli *assicurati* rispondono di qualsiasi *violazione di obblighi* che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora i *terzi* coinvolti vengano sollevati dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari Assicurazione di responsabilità civile professionale

B1 Rischio, attività e responsabilità civile assicurati

B1.1 Responsabilità civile assicurata

Per i fornitori di *servizi finanziari*, AXA presta la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento di danni che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile, vengono avanzate nei confronti di *assicurati*, (o nel quadro di un'azione diretta nei confronti di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile), per avere causato *danni corporali, materiali e patrimoniali* in seguito a una *violazione di obblighi*. La responsabilità legale comprende anche la responsabilità legale risultante da violazione contrattuale.

B1.2 Coinvolgimento di terzi

L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti degli *assicurati* per danni cagionati da aziende e professionisti indipendenti (come i subappaltatori) a cui gli *assicurati* hanno fatto ricorso come personale ausiliario.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di queste aziende e di artigiani.

B1.3 Personale dato in prestito o in locazione

Se un'*impresa assicurata* dà in prestito o in locazione forza lavoro a favore di un *terzo* (locazione di personale o di servizi) e queste persone causano danni nell'esplicazione della loro attività per conto di tale *oggetto terzo*, l'assicurazione copre le pretese per danni avanzate nei confronti dell'*impresa assicurata*.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile di questa *parte terza* in veste di padrone di azienda per i danni causati dalla forza lavoro in prestito o in locazione.

B1.4 Violazione dei diritti della personalità e delle disposizioni in materia di protezione dei dati

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti

- dall'impiego illecito di informazioni riservate e di marchi,
- dalla violazione dei diritti d'autore, dei marchi, di brevetto e di altri diritti commerciali di protezione dei marchi, nonché dei diritti della personalità o delle disposizioni in materia di protezione dei dati da parte degli *assicurati*.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione ad episodi di concorrenza sleale.

B1.5 Consorzi e unioni

L'assicurazione copre le pretese per danni derivanti dall'attività propria di un *assicurato* all'interno di consorzi e unioni. La responsabilità civile comportata dall'appartenenza a consorzi e unioni (responsabilità solidale) è assicurata soltanto previa stipulazione di una convenzione speciale.

B2 Esclusioni per l'assicurazione di responsabilità civile professionale

B2.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni degli *assicurati*. Fanno eccezione i *danni corporali e materiali* subiti da dipendenti e altro personale ausiliario di cui alle disposizioni F23.2 e F23.3 ai sensi delle norme svizzere in materia di responsabilità,
- danni che riguardano la persona dell'*impresa assicurata*, ad es. la perdita della persona che provvede al sostentamento,
- danni subiti da persone che convivono con la *persona assicurata* civilmente responsabile.

B2.2 Soggetti con una partecipazione nell'azienda

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate da persone fisiche e giuridiche, istituti fiduciari e trust e/o trustee, che detengono una partecipazione finanziaria diretta o indiretta superiore al 30% in un'*impresa assicurata*. **L'assicurazione non copre** parimenti le pretese avanzate da società che si trovano sotto la stessa conduzione di una società assicurata (ad es. società controllate dalla stessa persona fisica).

B2.3 Mancanza di qualifica o autorizzazione all'esercizio professionale

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni che una *persona assicurata* causa nell'ambito di attività svolte senza una particolare qualifica o autorizzazione richiesta dalla legge.

Obbligo di autorizzazione:

Se per l'attività svolta dagli *assicurati* è necessaria un'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, la copertura assicurativa è operante subordinatamente al rilascio di tale autorizzazione. Nel corso della durata delle disposizioni transitorie e fino al momento della decisione di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, la copertura assicurativa è operante anche se gli *assicurati* possono esercitare l'attività senza autorizzazione.

Iscrizione nel registro dei consulenti:

Se per l'attività svolta dagli *assicurati* è necessaria un'iscrizione nel registro dei consulenti tenuto presso un servizio di registrazione ai sensi della Legge sui servizi finanziari (LSerFi), la copertura assicurativa è operante soltanto subordinatamente a tale iscrizione oppure se gli *assicurati* possono esercitare la professione senza iscrizione, o con iscrizione limitata, nel registro dei consulenti durante la validità delle disposizioni transitorie previste ai sensi di legge.

B2.4 Ipotesi o supposizioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni derivanti da valutazioni, analisi e perizie di valori mobiliari che si basano in misura determinante su supposizioni e ipotesi, senza l'applicazione di metodologie riconosciute dal rispettivo ordine professionale.

<p>B2.5 Responsabilità contrattuale, pene convenzionali, conferme di garanzia, penali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti da pene convenzionali e conferme di garanzia, penali e cauzioni, nonché gli indennizzi che superano il valore di compensazione di un danno pecuniario. Fanno parte di questa categoria in particolare le prestazioni con carattere punitivo, come i «punitive / exemplary damages».</p>	<p>B2.12 Responsabilità degli organi Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione alla qualità o alla funzione di una <i>persona assicurata</i> come organo (di fatto) di una persona giuridica.</p>
<p>B2.6 Assicurazioni Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione ad assicurazioni che non siano state stipulate, modificate o continuate.</p>	<p>B2.13 Imposte, tasse o contributi delle assicurazioni sociali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal mancato pagamento di tasse e imposte dirette e indirette (imposta preventiva, imposta sul valore aggiunto, ecc.) e di contributi delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, LPP, ecc.). Questa esclusione si riferisce alle pretese dirette avanzate nei confronti di <i>assicurati</i> da parte di istituzioni di diritto pubblico o di persone di diritto privato che agiscono per conto delle medesime. In questa esclusione non rientra la responsabilità civile di <i>assicurati</i> nei confronti dei loro clienti, segnatamente in relazione alle attività di consulenza.</p>
<p>B2.7 Riduzioni del valore Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni imputabili a influenze esterne, quali riduzioni del valore, perdite di corso e/o a cattivo rendimento, come pure a operazioni aleatorie, a condizione che queste non siano direttamente riconducibili a una <i>violazione di obblighi di assicurati</i> nello svolgimento o nell'implementazione del <i>servizio finanziario</i>. In questi casi AXA garantisce l'assunzione delle spese di difesa di cui alla disposizione E1.2.2.</p>	<p>B2.14 Onorari, retrocessioni o provvigioni Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese in rapporto con onorari di <i>assicurati</i>. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le pretese in relazione a retrocessioni e provvigioni. Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa nella misura in cui le prestazioni assicurative andrebbero a coprire una riduzione o un rimborso di onorario dovuti dagli <i>assicurati</i> in assenza di diritto ad essere ritenuto indenne.</p>
<p>B2.8 Valori pecuniari e oggetti di valore Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni conseguenti ad ammanchi nella tenuta di cassa. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla distruzione o dalla scomparsa di <i>valori pecuniari</i> od <i>oggetti di valore</i>. In questa esclusione non rientra la responsabilità civile di <i>assicurati</i> nei confronti dei loro clienti derivante dalle attività di consulenza e rappresentanza in relazione a <i>valori pecuniari</i>. Sono escluse in maniera generale le pretese e/o i procedimenti in correlazione diretta o indiretta con monete virtuali non archiviate in modo decentralizzato e/o non basate sulla tecnologia blockchain (pseudo-criptovalute).</p>	<p>B2.15 Danni corporali e materiali conseguenti ad adempimento contrattuale Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per <i>danni corporali</i> e <i>materiali</i> in relazione all'adempimento di contratti. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le richieste di risarcimento avanzate per inadempimento o esecuzione non conforme dei suddetti contratti (rischio d'impresa). Non sussiste alcuna copertura assicurativa segnatamente per pretese</p> <ul style="list-style-type: none"> • per danni e difetti a cose fabbricate o fornite o per lavori eseguiti da un <i>assicurato</i> ovvero su suo incarico, e la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura o nella prestazione lavorativa stessa, • per spese relative alla constatazione e alla riparazione di tali danni e difetti, • per perdite di reddito e pregiudizi patrimoniali conseguenti a tali danni e difetti. <p>Se unitamente a o in luogo di pretese contrattuali escluse dall'assicurazione ai sensi del presente paragrafo vengono avanzate nei confronti di <i>assicurati</i> pretese extraccontrattuali basate sulla stessa fattispecie, queste ultime non risultano parimenti assicurate.</p>
<p>B2.9 Elevata probabilità e accettazione implicita Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni</p> <ul style="list-style-type: none"> • il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile dagli <i>assicurati</i>, • che erano stati implicitamente preventivati e accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito. 	<p>B2.16 Danni a cose in custodia Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per finalità espositive), ovvero prese in affitto, in leasing o in locazione dall'<i>assicurato</i>.</p>
<p>B2.10 Reati e atti intenzionali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti da reati, da atti od omissioni illeciti, intenzionali o con dolo eventuale, da <i>violazioni consapevoli di obblighi</i> o violazioni consapevoli di prescrizioni o disposizioni di legge o dell'autorità commessi dagli <i>assicurati</i>. L'assicurazione copre invece l'anticipo delle spese di difesa ai sensi della disposizione E1.2.3.</p>	
<p>B2.11 Dati dei clienti Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese per danni in relazione alla sottrazione di dati di clienti.</p>	

- B2.17 Responsabilità civile prodotti, radiazioni ionizzanti, danni nucleari, danni da inquinamento, amianto, ingegneria genetica**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con
- i danni coperti dalla responsabilità civile prodotti,
 - l'azione di campi elettromagnetici (CEM) e radiazioni ionizzanti,
 - i danni nucleari, così come definiti nella legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, e le spese ad essi connesse,
 - *danni da inquinamento ambientale*,
 - l'amianto,
 - gli organismi geneticamente modificati o gli altri prodotti ad essi equiparati, nonché con organismi patogeni.
- Nella presente esclusione non rientrano i *danni patrimoniali* derivati da attività di consulenza e di rappresentanza delle parti coinvolte nei suddetti casi.
-
- B2.18 Brevetti, licenze, risultati di ricerche, software**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, software nonché piani o progetti di costruzione, fabbricazione o edificazione.
-
- B2.19 Detenzione o uso di veicoli a motore, aeromobili o natanti**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla responsabilità come detentore e dall'uso di veicoli a motore, aeromobili e natanti.
-
- B2.20 Atti temerari**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad atti temerari ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
-
- B2.21 Atti di guerra, atti terroristici e altri eventi particolari**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con atti di guerra, violazioni della neutralità, atti di terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e misure repressive che ne derivano, nonché in relazione a sciopero, rapimento, estorsione, richieste di riscatto a scopo di estorsione e richieste di riscatto.
-
- B2.22 Riciclaggio di denaro**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ad attività effettive o presunte di riciclaggio di denaro.
-
- B2.23 Fallimento**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a un fallimento, un'insolvenza o una procedura concordataria di un *assicurato* o di un *soggetto terzo*.
-
- B2.24 Guasti tecnici**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate a seguito di black-out elettrico, indisponibilità dei sistemi telefonici o di trasmissione dei dati o dei sistemi di rete, laddove tale guasto o indisponibilità non sia riconducibile a una *violazione di obblighi* di un *assicurato*.
-
- B2.25 Contratto di lavoro**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate da persone assicurate di cui alla disposizione

ne F23 derivanti dal contratto di lavoro nonché per pretese a seguito di assunzioni rifiutate.
 Fatto salvo resta quanto sancito nella disposizione B2.1, 1. trattino riferito ai danni corporali e materiali subiti da dipendenti e altro personale ausiliario di cui alle disposizioni F23.2 e F23.3 ai sensi della normativa svizzera in materia di responsabilità.

B3 Ampliamenti di copertura per la responsabilità civile professionale

B3.1 Cyber-evento con danno di responsabilità civile Estensione della copertura assicurativa

B3.1.1 L'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile ai sensi della disposizione F1.2 che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per *danni patrimoniali* nei confronti di *assicurati*.

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile ai sensi della disposizione F1.2 causati dall'interruzione di un servizio messo a disposizione da *assicurati*. Le richieste di risarcimento danni derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile ai sensi della disposizione F1.2 legate all'interruzione della funzionalità di centri di calcolo, servizi Cloud e web sono assicurate solo qualora la durata ininterrotta del guasto sia superiore a otto ore.

B3.1.2 **Esclusioni a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirate da parte di *assicurati*,
- *danni corporali* e materiali,
- danni derivanti dall'uso illecito di carte di credito, bancarie, di identificazione dei clienti o di altro tipo (abuso di carte),
- danni legati all'online banking o al sistema di pagamento online. Rientrano in questo novero anche le operazioni borsistiche e le transazioni in titoli,
- danni in relazione al guasto, a un'interruzione o una riduzione della prestazione della rete elettrica pubblica e dell'infrastruttura o di fornitori terzi (ad es. società di telecomunicazioni). Nella presente esclusione non rientrano i sistemi di cloud computing, utilizzati contrattualmente dallo *assicurati* colpiti da un *cyber-evento*,
- danni in relazione a cyber-operazioni e atti analoghi
 - a) eseguiti nell'ambito di una guerra;
 - b) che hanno ripercussioni negative di notevole entità su funzioni vitali, sicurezza o difesa di uno Stato sovrano; oppure
 - c) che comportano la reazione di uno Stato sovrano o costituiscono la base di una reazione, comprendente:
 - l'uso della forza oppure
 - una cyber-operazione che ha un effetto equivalente all'uso della forza nei confronti di un altro Stato sovrano.

La copertura assicurativa è operante se lo stipulante è in grado di dimostrare che il danno non presenta alcuna correlazione con gli eventi descritti alle disposizioni di cui alle lett. a) - c) precedenti.

Per cyber-operazione si intende l'uso di un sistema informatico, per ordine o sotto il controllo di uno Stato sovrano, per alterare, bloccare, compromettere, manipolare, pubblicare o distruggere informazioni o l'accesso a tali

informazioni su un sistema informatico di un altro Stato sovrano.

B3.1.3 **Obblighi in caso di sinistro**

- a) Se, in caso di sinistro, viene constatato che le misure di sicurezza IT e i sistemi di protezione sono insufficienti, l'*impresa assicurata* deve adottare adeguati provvedimenti a proprie spese.
- b) In caso di violazione delle norme sulla protezione dei dati, l'*impresa assicurata* deve avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale. L'*impresa assicurata* deve inoltre, in collaborazione con le autorità istruttorie e con AXA, adottare le misure necessarie per individuare gli autori.

B3.2 **Perdita di documenti fisici**

In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di documenti fisici di *terzi* che si trovavano in possesso di *assicurati* o di una persona a cui erano stati affidati dagli *assicurati* stessi. Sono fatte salve le disposizioni B2.8 e B2.11. L'assicurazione copre anche gli oneri e le spese per il ripristino o il riacquisto. Se *assicurati* si fanno carico direttamente della ricostituzione dei documenti, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo.

B3.3 **Perdita di dati elettronici**

In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante dalla distruzione, dal danneggiamento o dalla perdita di dati elettronici di *terzi*, ad eccezione dei codici sorgente (source code). Questa copertura viene accordata solo a condizione che i dati distrutti, danneggiati o perduti non siano stati originariamente introdotti, programmati o modificati da *assicurati* o da *terzi* da essi incaricati. L'assicurazione è limitata agli oneri e alle spese per il ripristino o il riacquisto dei dati elettronici. Se gli *assicurati* si fanno carico direttamente della ricostituzione dei dati elettronici, AXA copre soltanto le spese al prezzo di costo.

Per le richieste di risarcimento danni derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile trovano applicazione le disposizioni di cui a B3.1.

B3.4 **Rinuncia all'eccezione della colpa grave**

AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14, cpv. 2 LCA, in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave degli *assicurati*.

B3.5 **Spese per la prevenzione dei danni**

Se a seguito di una *violazione di obblighi* accertata risulta imminente il verificarsi di un *danno patrimoniale* assicurato, sono coperte le misure per prevenire il *danno patrimoniale* atteso.

Le spese per la prevenzione dei danni comprendono esclusivamente

- commissioni, oneri e spese di esperti esterni,
- commissioni, oneri e spese per adire le vie legali contro potenziali richiedenti, oppure
- prestazione sostitutiva versata a potenziali richiedenti (indennizzo forfetario unico che non comporta alcun pregiudizio e non prevede il riconoscimento di un obbligo di prestazione)

opportuni e necessari per evitare una pretesa e/o per ridurre al minimo un *danno patrimoniale*.

A tale riguardo, devono risultare adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- la fattispecie alla base della richiesta è stata notificata in precedenza ad AXA,
- la fattispecie comunicata sarebbe stata assicurata ai sensi della presente polizza,
- AXA ha accordato in precedenza il suo consenso scritto in merito alle spese da sostenere.

Non sono considerati spese per la prevenzione dei danni

- i costi per prevenire un *danno corporale o materiale* presumibile,
- le remunerazioni e le indennità per ore di lavoro straordinario di una *persona assicurata* nonché i costi operativi di un'*impresa assicurata*.
- i costi prodotti da misure correttive a causa di transazioni commerciali errate (trading error),
- i costi in relazione al richiamo o al ritiro di cose e ai necessari lavori di preparazione, nonché altre misure alternative al richiamo o al ritiro dal mercato.

B3.6 **Responsabilità civile durante i viaggi di lavoro e nell'home office**

L'assicurazione copre la responsabilità civile degli *assicurati* per i *danni corporali e materiali* durante i viaggi e i soggiorni per motivi di lavoro, sia nell'esercizio delle loro funzioni che in qualità di privati nella vita quotidiana.

Questa copertura è operante tuttavia soltanto se non sussiste alcuna altra assicurazione contro i rischi della responsabilità civile.

L'assicurazione copre altresì le pretese per i danni arrecati a locali usati dalle *persone assicurate*, quali camere d'albergo e appartamenti. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.16. L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo, inclusi *USA* e *Canada*. La disposizione A2, 3° capoverso non si applica.

B3.7 **Rischi accessori inerenti all'attività aziendale**

L'assicurazione copre le pretese per i *danni corporali e materiali* derivanti dai seguenti rischi accessori inerenti all'attività aziendale:

- partecipazione a fiere ed esposizioni,
- organizzazione, preparazione e svolgimento di manifestazioni aziendali, attività sportive e per il tempo libero,
- uso di velocipedi e di veicoli a motore di potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera (ad es. biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h, carri a mano provvisti di motore) da parte di una *persona assicurata*. Costituiscono un'eccezione i viaggi per recarsi al lavoro e viceversa. Questa copertura costituisce una deroga alla disposizione B2.19,
- gestione di ristoranti del personale,
- attività di associazioni aziendali.

B3.8 **Immobili**

B3.8.1 **Estensione della copertura assicurativa**

L'assicurazione copre la responsabilità per *danni corporali e materiali* la cui causa è riconducibile a terreni, fabbricati, locali, altre opere e impianti situati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a prescindere dal fatto che servano o meno ai fini dell'attività dell'impresa assicurata.

B3.8.2 **Comproprietà (incl. la proprietà per piani)**

Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione B3.8.1 sono in comproprietà o proprietà per piani, trova inoltre applicazione quanto segue:

- a) L'assicurazione copre anche le pretese avanzate in relazione a danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) che sono oggetto del diritto esclusivo dello *stipulante*.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate

- dalla comunione dei proprietari a seguito di danni a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà della *persona assicurata*,
- da un altro comproprietario a seguito di danni la cui causa è riconducibile a terreni e parti di fabbricato ad uso comune (incl. gli impianti e le installazioni di pertinenza) per la parte del danno che corrisponde alla quota di pertinenza degli altri comproprietari.

B3.8.3 **Proprietà comune**

- a) Se i terreni, i fabbricati e i locali di cui alla disposizione B3.8.1 sono in proprietà comune, l'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti di *assicurati* nella loro qualità di proprietari.

- b) **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per pretese avanzate in relazione a danni dei proprietari in comune.

B3.9 **Responsabilità civile del committente dell'opera**

In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un'opera edile o di parti di essa, trova applicazione quanto segue:

B3.9.1 **Estensione della copertura assicurativa**

L'assicurazione copre le pretese per *danni corporali e materiali* dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti di *assicurati* in qualità di committenti (committenti dell'opera) o contro il proprietario del terreno.

B3.9.2 **Esclusioni a complemento della disposizione B2**

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione,

- a) se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera,
- b) se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato,
- c) se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%,
- d) nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione,
- e) se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di *terzi*. Questa disposizione di esclusione non si applica nel caso di lavori di genio civile in relazione alla costruzione, all'ampliamento, al risanamento o alla manutenzione di strade, piazze, marciapiedi, condutture e pozzi,
- f) per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica,
- g) per la quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura,

- h) per la quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole,

- i) per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno, ad es. per sonde termiche o per fondazioni palificate.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese

- j) riguardanti il progetto di costruzione stesso o il terreno che ne fa parte,
- k) che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impo-

B3.9.3 **Computo delle spese risparmiate**

Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (ad es. rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, consolidamento dello scavo di fondazione), del danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile l'assicurazione non copre la parte corrispondente alle spese risparmiate per le misure che sono state omesse.

B3.10 **Terreni, fabbricati e locali presi in locazione, in leasing o in affitto**

B3.10.1 **Estensione della copertura assicurativa**

In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione a

- a) danni a terreni, fabbricati e locali in affitto, in leasing o in locazione,
- b) danni a parti di fabbricato e a locali quali atrio, tromba delle scale e rimessa di veicoli, utilizzati in comune con altri affittuari, utilizzatori di leasing o locatari, ovvero con il proprietario stesso del fabbricato o dei locali di cui si tratta,
- c) danni agli impianti che servono esclusivamente per i fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscaldamento e per l'approvvigionamento d'acqua calda, ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti di condizionamento d'aria, di aerazione e impianti sanitari, nonché apparecchi da cucina installati in modo fisso.

B3.10.2 **Perdita di chiavi**

In caso di perdita delle chiavi dei fabbricati e dei locali di cui alla disposizione B3.10.1 che sono state ricevute in consegna o custodia, l'assicurazione copre anche le spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per la sostituzione delle serrature). Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.

B3.10.3 **Esclusioni a complemento della disposizione B2**

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- a) danni cagionati a stadi, sale da concerto nonché padiglioni fieristici ed espositivi presi in affitto, in leasing o in locazione,
- b) danni a locali abitativi presi in affitto, in leasing o in locazione per l'alloggio di dipendenti,
- c) danni verificatisi progressivamente (ad es. danni dovuti all'umidità, all'usura, danni alla carta da parati, alterazione dei colori e simili),
- d) spese per il ripristino dello stato originario del terreno, del fabbricato o dei locali che sono stati modificati di proposito direttamente da *assicurati* o comunque dietro sua disposizione,
- e) danni alla mobilia, ai macchinari e alle apparecchiature, anche se stabilmente fissati al terreno, al fabbricato o ai locali di cui sopra. È fatta salva la disposizione B3.10.1 lit c.

- B3.10.4 **Franchigia**
A complemento della disposizione E2.1, la franchigia viene dedotta soltanto una volta per tutte le pretese avanzate al termine del contratto di locazione, di affitto o di leasing (ovvero al momento della riconsegna del fabbricato e dei locali al locatore o al fornitore di leasing).
-
- B3.11 Impianti di telecomunicazione presi in locazione**
- B3.11.1 **Estensione della copertura assicurativa**
In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre le pretese per danni a impianti di telecomunicazione e server voice mail presi in locazione o in leasing, per danni ai cavi che fanno direttamente parte di detti apparecchi nonché per danni agli impianti di commutazione per utenti (installazioni interne).
- B3.11.2 **Esclusione a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni a telefoni mobili, cer-capersone, sistemi di radiotrasmissione a scopo professionale, PC portatili e fissi, impianti di rete e grandi calcolatori, reti via cavo, software e dati.
-
- B3.12 Cose in custodia**
- B3.12.1 **Estensione della copertura assicurativa**
In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione alla distruzione, al danneggiamento o alla perdita di cose che *l'assicurato* ha ricevuto in uso o in lavorazione, laddove la causa del danno sia riconducibile alla custodia di dette cose.
- B3.12.2 **Esclusioni a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a
- danni a cose esclusivamente ricevute in deposito, in consegna o custodia, per trasporto, vendita su commissione o esposizione, oppure prese in affitto, in leasing o in locazione,
 - danni a *valori pecuniari*, documenti, atti, progetti e piani,
 - danni a veicoli di ogni tipo,
 - danni ad animali.
-
- B3.13 Cose custodite nei guardaroba**
- B3.13.1 **Estensione della copertura assicurativa**
In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre le pretese avanzate in relazione a distruzione, danneggiamento, sottrazione o perdita di cose custodite in guardaroba costantemente sorvegliati o chiusi a chiave.
- B3.13.2 **Esclusione a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per danni a *valori pecuniari*, documenti, atti, progetti e piani.
- B3.13.3 **Obbligo**
A complemento della disposizione E3, in caso di furto *l'assicurato* deve avvisare la polizia non appena ha avuto conoscenza dell'accaduto e, su richiesta di AXA, deve sporgere denuncia.
-
- B3.14 Chiavi in consegna**
- B3.14.1 **Estensione della copertura assicurativa**
In deroga alla disposizione B2.16, l'assicurazione copre le pretese di *terzi* relative alle spese necessarie per la modifica o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi (spese per il cambiamento delle serrature). Ciò vale qualora vadano perse le chiavi ricevute in affidamento di terreni, stabili, locali o impianti in cui o sui quali una *persona assicurata* deve svolgere dei lavori o che vengono amministrati da un *assicurato*. Tali spese sono considerate come *danni materiali*. Sono equiparati alle serrature e alle chiavi i sistemi di chiusura elettronici e i relativi badge.
- B3.14.2 **Obbligo**
In caso di perdita di chiavi o badge, gli *assicurati* devono avvisare tempestivamente il committente.
-
- B3.15 Convenzione di esonero dalla responsabilità**
Se degli *assicurati* hanno stipulato convenzioni di responsabilità civile di tenore più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, AXA rinuncia ad applicare una simile convenzione laddove gli *assicurati* non possano farla valere oppure non intendano applicarla (ad es. per motivi di politica aziendale).

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari assicurazione responsabilità civile degli organi societari

C1 Rischio, attività e responsabilità civile assicurati

C1.1 Responsabilità civile assicurata

AXA presta la copertura assicurativa per le pretese che, in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (o nell'ambito di un diritto di azione diretta nei confronti di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile), vengono avanzate nei confronti di *persone assicurate* nella loro qualità o funzione di organi delle *imprese assicurate* (a condizione che si tratti di persone giuridiche).

L'assicurazione copre la responsabilità civile delle *persone assicurate* per violazioni di obblighi in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti o all'assunzione di obblighi e responsabilità in rapporto con la fondazione/l'istituzione, l'amministrazione, la gestione operativa, il controllo o la liquidazione delle *imprese assicurate*.

C1.2 Pretese interne

L'assicurazione copre anche le pretese avanzate dalle *imprese assicurate* nei confronti di una *persona assicurata*.

C2 Esclusioni per l'assicurazione responsabilità civile degli organi societari

C2.1 Attività professionale

La copertura assicurativa non è operante per le pretese derivanti da un'attività svolta dalla *persona assicurata* in una qualità di organo societario diversa da quella contemplata nel presente contratto (ad es. un'attività professionale come quella di fornitore di servizi finanziari).

Non rientrano in questa esclusione le pretese avanzate nei confronti di *persone assicurate* a seguito di omessa sorveglianza su collaboratori che hanno svolto o avrebbero dovuto svolgere un'attività professionale (carve back).

C2.2 Reati e atti intenzionali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti da violazioni di obblighi commesse con dolo, dolo eventuale o passibili di pena, violazioni di obblighi commesse consapevolmente o violazioni consapevoli di prescrizioni o disposizioni di legge o dell'autorità da parte delle *persone assicurate*. L'assicurazione copre invece l'anticipo delle spese di difesa ai sensi della disposizione E1.2.3.

AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione A15.

C2.3 Corruzione o altra forma di percepimento illecito di prestazioni

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con episodi di corruzione attiva o passiva ovvero di altra forma di accettazione illecita di prestazioni da parte di una *persona assicurata*. L'assicurazione copre invece l'anticipo delle spese di difesa ai sensi della disposizione E1.2.3.

AXA rinuncia a un'imputazione di conoscenza ai sensi della disposizione A15.

C2.4 Prestazioni finanziarie di carattere penale o analogo

La copertura assicurativa non è operante per le pretese derivanti da prestazioni di carattere penale e analogo (ad es. multe, sanzioni pecuniarie o pene convenzionali, cauzioni, punitive, exemplary o multiple damages, ecc.). Resta fatto salvo quanto sancito nella disposizione C3.3.

C2.5 Danni da inquinamento ambientale e amianto

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese correlate a danni da inquinamento ambientale e in relazione alla presenza di amianto.

C2.6 Valori pecuniari e oggetti di valore

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese per danni conseguenti ad ammanchi nella tenuta di cassa. Non sussiste parimenti alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti dalla distruzione o dalla scomparsa di valori pecuniari o oggetti di valore.

C2.7 Monete virtuali

La copertura assicurativa non comprende le pretese e/o i procedimenti in correlazione diretta o indiretta con l'emissione di monete virtuali (ICO, Initial Coin Offering), con il finanziamento dell'azienda attraverso monete virtuali nonché con monete virtuali non archiviate in modo decentralizzato e/o non basate sulla tecnologia blockchain. È fatta salva la disposizione C2.1 delle CGA.

C3 Ampliamenti di copertura assicurazione responsabilità civile degli organi societari

C3.1 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto attribuitole dall'art. 14, cpv. 2 LCA, in base al quale essa può ridurre le prestazioni qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave di *assicurati*.

C3.2 Pretese in rapporto con le imposte dirette/indirette e con i contributi delle assicurazioni sociali

L'assicurazione copre le pretese in relazione a imposte dirette e indirette (ad es. IVA) e a contributi di assicurazioni sociali (ad es. AVS, LPP) non versati soltanto se, in caso di insolvenza di un'*impresa assicurata*, una *persona assicurata* è chiamata a risponderne personalmente.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate laddove l'omesso pagamento delle suddette imposte e/o contributi sociali sia riconducibile alla decisione consapevole di una *persona assicurata*.

C3.3 Multe e pene civili (FCPA e UK Bribery Act)
L'assicurazione copre le multe e le pene civili comminate a una *persona assicurata* ai sensi delle basi giuridiche del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e dello UK Bribery Act e parimenti assicurabili in base alla giurisdizione competente.
La copertura assicurativa viene garantita a condizione che la pretesa si fondi su una sentenza passata in giudicato e che la *persona assicurata* non venga altrimenti indennizzata in virtù di una possibilità legale, statutaria o contrattuale. Restano esclusi i «punitive and exemplary damages».

C3.4 Pretese avanzate in relazione al contratto di lavoro (employment practices claims)
L'assicurazione copre le pretese avanzate da candidati o da collaboratori passati o attuali di un'*impresa assicurata* nei confronti di una *persona assicurata* a condizione che si tratti di un *danno patrimoniale* correlato a una *violazione di obblighi*, presunta o effettiva, in materia di diritto del lavoro da parte della *persona assicurata* stessa. In relazione alla presente disposizione, i pregiudizi di natura psichica sono parimenti equiparati a *danni patrimoniali*.
Nell'ambito del presente ampliamento, la copertura assicurativa comprende anche le pretese avanzate nei confronti di collaboratori che non svolgono una funzione di organo societario de facto.

C3.5 Inclusione nella copertura dello stipulante o delle sue società affiliate in caso di indennizzo (company reimbursement)
Se la *persona assicurata* ha diritto a un indennizzo da parte di un'*impresa assicurata*, il diritto alle prestazioni assicurative previsto dal presente contratto passa all'*impresa assicurata*, a condizione che siano state erogate prestazioni dovute in base al contratto stesso.

C3.6 Mandati in commissioni di previdenza interne
La copertura assicurativa si estende ai collaboratori delle imprese assicurate per le pretese derivanti dalla loro carica e funzione come membro di una commissione di previdenza competente per un piano previdenziale delle *imprese assicurate* presso una fondazione collettiva di diritto svizzero.

C3.7 Mandati presso società terze (mandati di terzi)
C3.7.1 **Estensione della copertura**
Se *persone assicurate* o collaboratori di un'*impresa assicurata* vengono distaccati come organi in una società terza (persona giuridica), la copertura assicurativa si estende anche alle pretese avanzate per *violazioni di obblighi* nei confronti di tali persone delegate nella loro carica o funzione di organi della società terza (incl. mandato di organo di fatto).

In caso di mandati nelle persone giuridiche di seguito riportate, non sussiste invece alcuna copertura automatica per mandati di terzi:

- società quotate in borsa,
- banche, società di (ri)assicurazione o istituti di previdenza del personale,
- fondi e altri investimenti collettivi di capitale sotto forma di una SICAF, SICAV o società in accomandita per investimenti collettivi di capitale,
- società con sede negli *USA* o in *Canada*,
- società attive nei settori di sport, gioco, gioco d'azzardo e lotterie,
- persone giuridiche che al momento dell'assunzione del mandato presentano un capitale proprio negativo.

Tali mandati di terzi nonché ulteriori mandati di terzi che non avvengono su incarico dell'*impresa assicurata* possono essere notificati ad AXA per un'eventuale verifica. AXA si riserva il diritto di stabilire le condizioni e i premi a riguardo.

Le aziende che rientrano nella definizione di «impresa assicurata» non sono considerate società terze ai sensi della presente disposizione.

C3.7.2 **Modifica del titolare del mandato**

Qualora nel corso dell'*anno di assicurazione* il titolare del mandato venga sostituito da un'altra *persona assicurata* o da un altro collaboratore, la copertura assicurativa si estende automaticamente anche al nuovo titolare del mandato.

C3.7.3 **Esclusioni**

a) Pretese di un'impresa assicurata

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate da un'*impresa assicurata* nei confronti di *persone assicurate*.

b) Circostanze note

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a circostanze che risultano note all'*impresa assicurata*, a una società terza, a una *persona assicurata* o ai collaboratori distaccati al momento dell'assunzione di un mandato di terzi, ovvero che avrebbero dovuto essere presumibilmente note in tale momento.

C3.7.4 **Ulteriori assicurazioni e indennizzi**

La copertura assicurativa viene garantita dopo che altre assicurazioni (E1.6) hanno versato le prestazioni di loro competenza e/o dopo eventuali indennizzi, in virtù di una possibilità legale, statutaria o contrattuale della società terza di mantenere indenni le persone in questione. In quest'ultimo caso, la disposizione C3.5 non trova applicazione.

C3.8 Consulenza psicologica

In presenza di pretese assicurate, AXA si assume le spese opportune sostenute dalle *persone assicurate* interessate per la necessaria consulenza psicologica, finalizzata alla gestione dello stress da parte di uno psicologo o uno psichiatra riconosciuto. Tali spese vengono assunte da AXA soltanto qualora per dette prestazioni non sussista un diritto legale o di altra natura (ad es. attraverso un'assicurazione malattia o infortuni, un indennizzo da parte del datore di lavoro). Vengono inoltre assunti i costi per un trattamento della durata massima di due anni.

Parte D

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari Assicurazione contro gli abusi di fiducia

D1 Rischio assicurato

D1.1 Danni propri

D1.1.1 Causati da una *persona assicurata*

a) Danni conseguenti a reati o ad altri atti intenzionali

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* subiti da un'*impresa assicurata* a seguito di reati o altri atti intenzionali commessi da una *persona assicurata*. Questi danni sono assicurati anche se la *persona assicurata* ha commesso il reato o l'atto intenzionale di diversa natura congiuntamente a un altro *soggetto terzo*.

b) Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali

L'assicurazione copre anche i *danni patrimoniali* arrecati a un'*impresa assicurata* a seguito della rivelazione illecita di segreti aziendali e commerciali da parte di *persone assicurate*. In deroga alla disposizione D2.4, in tali fattispecie è coperto anche il mancato guadagno dell'*impresa assicurata*.

D1.1.2 **Danni causati da terzi**

a) Danni fraudolenti

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* subiti da un'*impresa assicurata* a seguito di frode, falsità in documenti o soppressione di atti, con l'intento di procurare illecitamente a se stessi un arricchimento indebito.

Non rientrano invece in questo novero i *danni patrimoniali* derivanti da attività di *social engineering*.

b) Social engineering (human hacking)

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* subiti da un'*impresa assicurata* a seguito di attività di *social engineering*.

Tuttavia **non sussiste alcuna copertura assicurativa** per oneri e spese derivanti da atti che precedono l'attività di *social engineering* e che costituiscono un *cyber-evento*.

D1.2 Danni di responsabilità civile

D1.2.1 Causati da una *persona assicurata*

a) Danni conseguenti a reati o ad altri atti intenzionali

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* subiti da un'*impresa assicurata* a seguito del fatto che una *persona assicurata* causi direttamente un *danno patrimoniale* a un *soggetto terzo* a seguito di reati o altri atti intenzionali per i quali l'*impresa assicurata* stessa è chiamata a rispondere.

b) Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali

L'assicurazione copre anche i *danni patrimoniali* in relazione alla rivelazione illecita da parte di *persone assicurate* di segreti aziendali e commerciali di cui un'*impresa assicurata* è chiamata a rispondere. In deroga alla disposizione D2.4, in tali fattispecie è coperto anche il mancato guadagno subito dai *soggetti terzi* danneggiati.

D1.2.2 **Danni causati da terzi**

a) Danni fraudolenti

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* a seguito di frode, falsità in documenti o soppressione di atti che chiamano in causa la responsabilità di un'*impresa assicurata* nei confronti di un altro *soggetto terzo*.

Non rientrano invece in questo novero i *danni patrimoniali* derivanti da attività di *social engineering*.

b) Social engineering (human hacking)

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* derivanti da attività di *social engineering* che chiamano in causa la responsabilità di un'*impresa assicurata* nei confronti di un altro *soggetto terzo*.

Tuttavia **non sussiste alcuna copertura assicurativa** per oneri e spese derivanti da atti che precedono l'attività di *social engineering* e che costituiscono un *cyber-evento*.

D1.3 Assistenza in caso di crisi

D1.3.1 **Spese di accertamento del danno e per la procedura giudiziale**

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese necessarie per l'intervento di un fornitore di servizi esterno per

- accertare la dinamica del sinistro,
- avviare misure d'urgenza,
- determinare chi ha cagionato il danno,
- determinare l'entità del danno,
- far valere le pretese di risarcimento danni.

D1.3.2 **Violazioni delle norme sulla protezione dei dati**

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese per l'identificazione delle persone colpite dalla violazione delle norme sulla protezione dei dati. Queste spese comprendono anche i costi per l'informazione delle stesse da parte delle *imprese assicurate*, in via diretta oppure attraverso un servizio d'informazione. L'assicurazione copre anche le spese per la comunicazione con le autorità competenti.

Se un'autorità avvia un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo a seguito di una violazione della protezione dei dati, AXA si assume le spese che ne derivano a un'*impresa assicurata* (quali onorari di avvocati, spese giudiziarie, di indagine e peritali), nonché le spese messe a carico di tale impresa nell'ambito del procedimento. AXA può rifiutarsi di assumersi le spese, se ritiene che le probabilità di successo del ricorso a un mezzo giuridico siano troppo scarse.

D1.3.3 **Consulenza in caso di crisi**

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese per la consulenza a favore dello *stipulante* in merito alla prevenzione di sinistri di natura analogo.

D1.4 Abuso dell'identità dell'impresa

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese

- per la rettifica di registrazioni e/o la reinscrizione in registri ufficiali,
- per la difesa da azioni o procedimenti di diritto civile o penale nei confronti dell'*impresa assicurata*, conseguenti a una modifica fraudolenta o a un impiego illegale dell'identità aziendale di un'*impresa assicurata*.

D2 Esclusioni per l'assicurazione contro gli abusi di fiducia

D2.1 Partecipazione finanziaria
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali* causati da una *persona assicurata* che detiene una partecipazione finanziaria diretta o indiretta superiore al 30% in un'*impresa assicurata*.

D2.2 Reiterazione
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i reati e gli altri atti intenzionali commessi da una *persona assicurata* che ha già causato un danno a seguito di abuso di fiducia, laddove una persona incaricata della direzione o della vigilanza dell'*impresa assicurata* sia venuta a conoscenza di tale fattispecie. Questo principio trova applicazione anche se il primo danno conseguente a un abuso di fiducia è stato causato prima dell'inizio del contratto nell'*impresa assicurata* o presso un precedente datore di lavoro.

D2.3 Prestazioni finanziarie di carattere penale o analogo
La copertura assicurativa non è operante per le prestazioni finanziarie di carattere penale e analogo (ad es. multe, sanzioni pecuniarie o pene convenzionali, cauzioni, punitive, exemplary o multiple damages, ecc.).

D2.4 Danni patrimoniali indiretti
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali* causati in maniera indiretta (ad es. mancato guadagno, interruzione d'esercizio, danni causati dalla violazione della proprietà intellettuale, danni di reputazione), salvo laddove tali danni risultino esplicitamente assicurati dalla polizza o dalle presenti CGA, per il modulo Assicurazione contro gli abusi di fiducia.

D2.5 Atti di guerra, atti terroristici e altri eventi particolari
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali* in rapporto con atti di guerra, violazioni della neutralità, atti di terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e misure repressive che ne deri-

vano, nonché in relazione a scioperi, rapimenti, estorsioni, richieste di riscatto a scopo di estorsione e richieste di riscatto e rivendicazioni in materia di diritto del lavoro. La copertura assicurativa è operante soltanto se l'*impresa assicurata* è in grado di comprovare che il danno non presenta alcuna correlazione con uno dei suddetti eventi.

D2.6 Danni corporali e materiali
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per *danni corporali o materiali*, salvo laddove tali danni risultino esplicitamente assicurati dalla polizza o dalle presenti CGA, per il modulo Assicurazione contro gli abusi di fiducia.

D2.7 Monete virtuali
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali* verificatisi in relazione a monete virtuali ai sensi della disposizione F6.2.

D2.8 Cyber-eventi
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali* verificatisi in relazione a *cyber-eventi* ai sensi della disposizione F1.

D2.9 Commercio illecito
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali* imputabili ad influenze esterne, quali oscillazioni di valore, perdite di corso e/o a cattivo rendimento, come pure a operazioni aleatorie, salvo laddove un simile evento determini un indebito arricchimento a favore della *persona assicurata* o di un *terzo*, che detta *persona assicurata* intendeva arricchire. Salari, onorari, commissioni, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili e altre retribuzioni, inclusi aumenti salariali e indennità di promozione, non vengono in tal senso intesi come arricchimento indebito.

D2.10 Finalità operativa illecita e/o contraria alla morale
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i *danni patrimoniali*, se la finalità operativa perseguita risulta illecita e/o contraria alla morale, in particolare se in relazione a qualsiasi forma di frode da investimenti di capitale (ad es. sistema di vendita a procacciamento).

E1 Prestazioni

E1.1 Indennizzo dei danni propri

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

Entro i limiti della copertura assicurativa, AXA paga i *danni patrimoniali* cagionati all'*impresa assicurata*, nonché le spese assicurate che questa deve sostenere in relazione al sinistro.

E1.2 Indennizzo di pretese di responsabilità civile

E1.2.1 **Risarcimento di pretese giustificate**

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che gli *assicurati* o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile sono tenuti a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata. Nei limiti della somma assicurata, AXA si assume anche le altre spese assicurate.

E1.2.2 **Difesa contro le pretese ingiustificate**

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di *assicurati* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

E1.2.3 **Assunzione in via provvisoria delle spese di difesa Responsabilità civile professionale e assicurazione di responsabilità civile degli organi societari:**

AXA anticipa temporaneamente le spese di difesa per pretese

- in relazione al presunto compimento intenzionale di crimini o delitti da parte di *assicurati* (B2.10, C2.2),
- per danni cagionati da *assicurati* con presunto dolo o dolo eventuale (B2.10, C2.2),
- in relazione alla violazione intenzionale delle prescrizioni di legge e delle autorità (B2.10, C2.2),
- in relazione alle *violazioni di obblighi* commesse consapevolmente (B2.10, C2.2),
- in relazione alla corruzione attiva o passiva oppure altra forma di percepimento illecito di prestazioni (C2.3)

fino al momento in cui le suddette *violazioni di obblighi*

- vengono sancite da una sentenza passata in giudicato, da una procedura giudiziaria, arbitrale od ordinata da un'autorità o in una conciliazione oppure
- vengono ammesse da una *persona assicurata*.

Nel caso di una simile constatazione o di un simile riconoscimento, la copertura assicurativa temporaneamente accordata cessa con effetto retroattivo. I costi fino ad allora anticipati devono essere rimborsati ad AXA.

E1.3 Limitazione delle prestazioni

E1.3.1 **Entità delle prestazioni**

Le prestazioni di AXA per tutte le

- pretese di responsabilità civile nei confronti di *assicurati* e/o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile (tutti i moduli),
- i danni propri (modulo «Abuso di fiducia»),
- ulteriori prestazioni assicurative (ad es. copertura dei costi)

sono limitate alla somma assicurata indicata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie,

per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi (ad es. le indennità ripetibili alla controparte).

Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle presenti CGA.

Qualora le pretese, i danni propri e i costi per ogni evento o *sinistro in serie* eccedano la somma assicurata fissata nella polizza, incluse le pretese, i danni propri e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali, la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo). Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

E1.3.2 **Garanzia unica**

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per *anno di assicurazione*. Il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutte le pretese, i danni propri e le spese relativi allo stesso *anno di assicurazione*.

Salvo diversamente convenuto, per tutti i moduli stipulati vale complessivamente il limite massimo della polizza indicato nella stessa.

E1.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale, amministrativo o in materia di vigilanza (incl. spese per indagini o inchieste) per persone assicurate Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

E1.4.1 **Protezione giuridica in caso di procedimento penale**

Se nei confronti di una *persona assicurata*, sulla base di una *violazione di obblighi* in relazione alla sua attività professionale o alla titolarità di una funzione di organo societario che potrebbe comportare una richiesta di risarcimento assicurata, viene avviato un procedimento istruttorio o giudiziario di tipo penale, AXA si assume le spese per la difesa.

E1.4.2 **Protezione giuridica in caso di procedimento di vigilanza o amministrativo**

Se a seguito di una *violazione di obblighi* in relazione alla sua attività professionale o alla titolarità di una funzione di organo societario che potrebbe comportare una richiesta di risarcimento assicurata, nei confronti di una *persona assicurata* viene promosso

- un procedimento di vigilanza o amministrativo o
- un procedimento da parte di un'associazione professionale o di categoria

in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, AXA si assume le spese per la rappresentanza.

E1.4.3 **Ulteriori spese necessarie e adeguate (ad es. spese di viaggio)**

AXA si assume anche le ulteriori spese necessarie e adeguate (ad es. spese di viaggio) sostenute dalla *persona assicurata*, laddove essa non venga indennizzata altrimenti a tale effetto. **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le spese dovute in relazione al rapporto di lavoro come i salari o altre prestazioni di indennizzo.

E1.4.4 **Multe e pene**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per obbligazioni a carattere punitivo o simili (ad es. multe, pene pecuniarie o convenzionali, punitive damages o exemplary damages), nonché tutte le ulteriori conseguenze derivanti dalla sentenza nel procedimento penale, di vigilanza o amministrativo (ad es. danno da perdita di guadagno); è fatta salva la responsabilità civile assicurata.

E.1.4.5 **Rinuncia alla richiesta di rimborso di prestazioni**
A parziale deroga delle disposizioni B2.10 e C2.2, in caso di misure disciplinari o condanna della *persona assicurata*, AXA rinuncia alla richiesta di rimborso delle prestazioni erogate in relazione all'assicurazione di protezione giuridica in caso di procedimento penale, amministrativo o di vigilanza, salvo laddove vengano adottate misure disciplinari e/o sia emanata una condanna a seguito di una *violazione di obblighi* commessa con dolo, dolo eventuale o consapevolmente.

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

Entro i limiti delle disposizioni di cui sopra, la copertura assicurativa per le *persone assicurate* si estende anche a:

E1.4.6 **Sequestro e blocco di beni patrimoniali (incl. spese relative al costo della vita / spese per la cauzione)**

Se nell'ambito di un procedimento assicurato il patrimonio di una *persona assicurata* viene sequestrato e bloccato, AXA sostiene anche i costi opportuni per la difesa da tale disposizione. A tale riguardo, fanno eccezione eventuali garanzie da depositare.

Se a seguito del sequestro e del blocco di beni patrimoniali della *persona assicurata* il mantenimento dell'attuale stile di vita della stessa non risulta più possibile, sotto riserva di richiesta di rimborso AXA si assume le spese opportune e necessarie per un massimo di sei mesi dal momento in cui diviene esecutiva l'ordinanza giudiziaria rilevante.

E.1.4.7 **Spese di estradizione**

La copertura assicurativa si estende anche alle spese per la difesa in caso di richieste di estradizione nei confronti di *persone assicurate*. È considerata come domanda di estradizione qualsiasi rogatoria formale, richiesta, ordine di arresto o altro atto amministrativo che si basa sulla rispettiva legislazione nazionale in materia di estradizione.

Previo consenso scritto, per i coniugi, i partner registrati, i partner conviventi nella stessa economia domestica e i figli minorenni della *persona assicurata*, AXA si fa carico anche delle spese di viaggio opportune e necessarie sostenute in diretta correlazione con la domanda di estradizione.

E1.4.8 **Spese di difesa in caso di procedimento relativo a interdizione di attività**

La copertura assicurativa si estende anche alle spese di difesa qualora nei confronti di una *persona assicurata* venga avviato da un'autorità o da un tribunale un procedimento circa un divieto temporaneo o permanente di esercizio del mandato assicurato o della funzione assicurata.

E1.4.9 **Inchiesta nei confronti di imprese assicurate**

Se nell'ambito di un'inchiesta penale, amministrativa o di vigilanza a carico di un'*impresa assicurata*, una *persona assicurata* viene ascoltata come teste o come persona informata sui fatti, AXA si assume i relativi costi (incl. spese di viaggio), gli oneri per un avvocato incaricato della relativa consulenza o rappresentanza, nonché le spese processuali e giudiziarie addebitate alla persona assicurata.

A tale riguardo, devono risultare adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- il primo atto dispositivo che obbliga la *persona assicurata* a partecipare a un'inchiesta avviene entro il periodo di *validità della polizza* e viene notificato ad AXA il più presto possibile,
- l'obbligo di collaborazione della *persona assicurata* deriva dalla sua attività di membro del consiglio direttivo o del consiglio di amministrazione (oppure di una funzione analoga all'estero) e deve essere correlato a una possibile *violazione di obblighi* che a sua volta può comportare come conseguenza una pretesa assicurata
- non può trattarsi di un'inchiesta che
 - viene condotta del tutto o in parte negli USA o secondo il diritto ivi vigente. Rientrano in questo novero anche i procedimenti della United States Securities Exchange Commission (SEC),
 - è diretta nei confronti di un settore economico in generale,
 - viene condotta nell'ambito di un controllo regolare o di routine,
- la *persona assicurata* non ha alcun diritto sotto il profilo legale, statutario o contrattuale ad essere indennizzata da un'*impresa assicurata* (in parziale deroga alla disposizione C3.5).

E1.5 Limite supplementare per le spese di difesa

Se nell'arco di un *anno di assicurazione* la somma assicurata risulta completamente esaurita, in caso di un ulteriore sinistro nello stesso anno AXA copre le spese di difesa fino a concorrenza del limite supplementare indicato nella polizza, tuttavia soltanto se tali eventi si sono verificati indipendentemente l'uno dall'altro e non costituiscono parte di uno stesso *sinistro in serie*. Le spese di difesa vengono riconosciute in ogni caso soltanto in via sussidiaria a eventuali contratti in eccedente al presente contratto e/o a tutti gli indennizzi disponibili provenienti da altri contratti.

E1.6 Altre assicurazioni

E1.6.1 Sussidiarietà

Se il sinistro dichiarato è coperto parzialmente o integralmente anche da un altro contratto di assicurazione, quest'ultimo è preminente per quanto concerne il versamento delle prestazioni. La presente assicurazione interviene, entro i limiti della propria somma assicurata e delle condizioni da essa previste, solo a titolo sussidiario delle prestazioni che un'altra assicurazione ha già erogato o è tenuta a erogare. Fanno eccezione i contratti di assicurazione che sono stati concordati esplicitamente come contratti eccedenti rispetto a questa polizza.

E1.6.2 Prestazione anticipata in caso di assicurazione multipla

Se l'altro assicuratore contesta interamente il proprio obbligo di copertura, fino al momento della valutazione definitiva della copertura AXA si assume le spese per la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive. Gli *assicurati* hanno l'obbligo di collaborare con AXA, affinché possa essere eseguita una valutazione definitiva della copertura. Se successivamente risulta che le pretese in questione non sono assicurate ai sensi del presente contratto, gli *assicurati* che ne hanno usufruito devono rimborsare le spese interne ed esterne assunte a titolo temporaneo da AXA.

E1.7 Spese in caso d'urgenza
Qualora in caso d'urgenza non risulti ragionevolmente possibile ottenere preventivamente il consenso scritto di AXA per l'assunzione delle spese per la difesa contro una pretesa di responsabilità civile, AXA accorda il proprio assenso con effetto retroattivo. Gli *assicurati* devono tuttavia informare immediatamente AXA e lasciare alla stessa l'ulteriore gestione del sinistro.

E1.8 Richieste imminenti
Qualora gli *assicurati* o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile siano esposti alla seria imminenza di una pretesa di responsabilità civile assicurata, AXA si fa carico anche dei costi per la preparazione alla difesa, laddove ciò appaia opportuno e adeguato.

E1.9 Costi interni per la liquidazione del sinistro
I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né tantomeno computati ai fini della determinazione della franchigia. Sono considerati costi interni esclusivamente i costi che AXA sostiene per i suoi dipendenti.

E1.10 Requisito preliminare per un obbligo di prestazione Assicurazione contro gli abusi di fiducia:
Una prestazione di indennizzo presuppone che l'*impresa assicurata* sia in grado di dimostrare il motivo e l'entità dell'obbligo di risarcimento dell'*autore* del danno identificato in maniera univoca.

Qualora l'*impresa assicurata* non sia in grado di identificare l'*autore* del danno, AXA corrisponde comunque un indennizzo

- se il procedimento penale non è stato sospeso o un proscioglimento non è stato pronunciato per l'impossibilità di dimostrare un dolo dell'*autore*, e
- se il danno subito si configura con preponderante probabilità come un sinistro assicurato.

Come ulteriore condizione preliminare per un obbligo di prestazione, l'*impresa assicurata* può essere indotta da AXA a

- promuovere un'azione penale a carico di un *autore* identificato per nome oppure ignoto,
- avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile del danno e conferire a tale riguardo una procura processuale agli avvocati designati da AXA.

E2 Franchigia

E2.1 Per evento
Gli *assicurati* sopportano per ogni sinistro la franchigia indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. Per la protezione giuridica in caso di procedimento penale, amministrativo o di vigilanza (E1.4), gli *assicurati* sopportano per ogni evento la franchigia stabilita per i *danni patrimoniali*. La franchigia si riferisce anche alle spese, ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di *assicurati* e/o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

E2.2 Presenza di più coperture
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, gli *assicurati* dovranno sopportare la franchigia una sola volta. Se queste coperture prevedono franchigie diverse, gli *assicurati* dovranno sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite per ciascun modulo assicurato.

E2.3 Rimborso
Di regola la franchigia è a carico degli *assicurati*. Se AXA paga l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata senza deduzione preventiva della franchigia, gli *assicurati* dovranno rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di *terzi* (ad es. esperti, avvocati o tribunali).

E2.4 Presenza di prescrizioni legali
Qualora le disposizioni di legge prescrivano una franchigia inferiore a quella fissata nella polizza, per i sinistri vale nei confronti delle persone danneggiate la franchigia disposta dalla legge.

E3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

E3.1 Notifica del sinistro
Qualora si verifichi un evento che potrebbe presumibilmente interessare l'assicurazione, gli *assicurati* devono darne avviso quanto prima ad AXA.

L'obbligo d'avviso deve essere osservato anche nel caso in cui contro degli *assicurati* venga promossa un'inchiesta di polizia, un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo riguardante tale evento.

Se una persona danneggiata si rivolge direttamente ad AXA, questa informa l'*impresa assicurata* interessata.

Se nel corso della *validità della polizza* gli *assicurati* vengono a conoscenza di circostanze tali da comportare potenzialmente una pretesa coperta dall'assicurazione, gli stessi hanno la possibilità di notificare per iscritto tali circostanze fino alla scadenza dell'*anno di assicurazione* (oppure per la durata dell'assicurazione dei rischi postumi concordata). Presupposto per l'operatività della copertura assicurativa è che la notifica contenga almeno le seguenti informazioni:

- una descrizione dei fatti che lasciano intuire una successiva richiesta di risarcimento,
- indicazioni sul tipo e sull'ammontare del danno possibile,
- ora, luogo, tipo e constatazione della *violazione degli obblighi*,
- dati degli *assicurati* coinvolti e delle potenziali persone danneggiate.

E3.2 Obblighi d'informazione in caso di sinistro
Gli *assicurati* devono, in ogni momento e a proprie spese, mettere a disposizione di AXA quanto prima tutte le informazioni riguardanti il sinistro. Tra queste rientrano documenti, dati, atti ed elementi di prova, atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Dietro richiesta, AXA deve poter avere libero accesso ai libri contabili e ai giustificativi. Gli *assicurati* devono inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro. Ciò vale anche per i passi intrapresi dalla persona danneggiata.

E4 Trattamento del sinistro

E4.1 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si assume la gestione dei sinistri se il danno proprio assicurato o le pretese superano la franchigia e la somma assicurata è non è stato ancora esaurita. AXA è autorizzata a occuparsi del trattamento del sinistro anche se le pretese avanzate non superano l'ammontare della franchigia.

E4.2 Trattamento del sinistro in caso di danni propri Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

AXA verifica innanzitutto se il sinistro si configura come un *danno patrimoniale* assicurato. L'*impresa assicurata* è tenuta ad assistere e supportare AXA nell'accertamento della dinamica del sinistro e a fornire le prove del *danno patrimoniale*. Un semplice raffronto tra stato teorico e stato effettivo, nonché dati rilevati in modo statistico non sono accettabili come attestazione di un *danno patrimoniale*. Per le spese di accertamento del danno e di procedura giudiziale a carico di un *terzo* sussiste una copertura entro i limiti della disposizione D1.3.1.

E4.3 Trattamento del sinistro in caso di pretese di responsabilità civile

AXA conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, rappresenta gli *assicurati*. Il modo in cui AXA liquida le pretese della persona danneggiata è vincolante per gli *assicurati*.

AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso essa comunica per iscritto agli *assicurati* interessati che possono procedere, di concerto con AXA, a designare un legale. Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

E4.3.1 Obblighi degli assicurati

Gli *assicurati* sono tenuti a sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro. Ciò vale in modo particolare per l'accertamento della fattispecie e del danno nonché per la difesa contro le pretese avanzate. L'obbligo di assistenza sussiste anche in caso di processo, nonché se le pretese vengono avanzate nei confronti di AXA in qualità di assicuratore di responsabilità civile.

E4.3.2 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

E.4.3.2.1 Azione legale nei confronti di assicurati

Di concerto con gli *assicurati*, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo, AXA rappresenta pertanto gli *assicurati*. AXA si assume le spese processuali e legali a carico degli *assicurati*, riservandosi il diritto di concludere accordi sugli onorari con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle indennità ripetibili alla controparte assegnate agli *assicurati*, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese personali.

E4.3.2.2 Azione legale nei confronti di AXA

AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni assicurate. AXA informa a ciclo continuo gli *assicurati* sull'andamento del procedimento.

E4.3.2.3 Azione legale nei confronti di assicurati e di AXA

Per quanto possibile e di concerto con gli *assicurati*, AXA designa un legale del processo per la rappresentanza congiunta degli *assicurati* e di AXA. Per il resto trovano applicazione le disposizioni E4.3.2.1 e E4.3.2.2.

E4.3.3 Procedura arbitrale

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove tale procedimento risulti conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato.

E4.4 Trattamento del sinistro nella protezione giuridica in caso di procedimento penale, amministrativo e di vigilanza

E4.4.1 Patrocinio della persona assicurata

Per il patrocinio della *persona assicurata*, AXA designa il legale d'intesa con la stessa. La scelta del legale non pregiudica il diritto di AXA di designarne un altro per il procedimento in sede civile. Da parte sua la *persona assicurata* non può conferire mandato a un legale senza il consenso di AXA.

E4.4.2 Ricorso e appello contro una sentenza

In caso di ricorso concernente una multa e/o in caso d'appello contro una sentenza di prima o seconda istanza, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole. Se la *persona assicurata* promuove il procedimento a proprio rischio, in caso di successo (ad es. in caso di archiviazione del procedimento) essa ha diritto al risarcimento da parte di AXA delle spese d'avvocato e procedurali sostenute. La semplice riduzione di una misura (disciplinare) ordinata dall'istanza precedente non è considerata come successo. In questo caso ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate alla *persona assicurata*, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese.

E4.5 Avvisi e dichiarazioni

In caso di sinistro, AXA è autorizzata a recapitare gli avvisi e le dichiarazioni relativi a tutti gli *assicurati* esclusivamente all'ultimo indirizzo dello *stipulante* o delle *persone assicurate*; questa procedura ha valore giuridico.

E5 Buona fede contrattuale

Gli *assicurati* sono tenuti alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, devono astenersi da qualsiasi trattativa diretta con l'*autore* del danno o con la persona danneggiata, né hanno facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. Gli assicurati non possono parimenti cedere le pretese di copertura senza l'assenso preventivo di AXA, né tantomeno esonerare *terzi* dalla responsabilità.

E6 Regresso contro gli assicurati

AXA ha diritto di regresso contro gli *assicurati*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono fatte salve le disposizioni B3.4, C3.1 secondo le quali non avviene alcuna riduzione delle prestazioni e di conseguenza alcun regresso a seguito di colpa grave.

E7 Costi di reputazione (comunicazione in caso di crisi)

Qualora l'immagine o la buona reputazione degli *assicurati* venga danneggiata in modo dimostrabile agli occhi dell'opinione pubblica a causa di un evento assicurato, AXA copre i costi per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione. Sono considerate spese per il ripristino dell'immagine e della buona reputazione tutti gli oneri ritenuti necessari e opportuni che, previo consenso scritto da parte di AXA, vengono sostenuti per la prestazione lavorativa di uno specialista indipendente di PR.

E8 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

E9 Diritto di regresso

Le pretese che l'*impresa assicurata* può far valere per il danno assicurato nei confronti delle persone responsabili o di *terzi* passano ad AXA nella stessa misura in cui essa ha corrisposto l'indennizzo. AXA può richiedere all'*impresa assicurata* una dichiarazione di cessione scritta. L'*impresa assicurata* è responsabile nei confronti di AXA per qualsiasi pregiudizio del diritto di regresso di quest'ultima.

Parte F

Definizioni

F1 Cyber-evento

È considerato cyber-evento un attacco intenzionale

F1.1 da parte di *terzi* o persone di fiducia al *sistema IT* di un'*impresa assicurata*, ovvero ai sistemi di cloud computing di cui l'*impresa assicurata* stessa si avvale (danno proprio),

F1.2 da parte di *terzi al sistema IT* di un'*impresa assicurata*, ovvero ai sistemi di cloud computing di cui l'*impresa assicurata* stessa si avvale, con conseguente danneggiamento dei *sistemi IT* o dei *dati elettronici* di altri *terzi* (danno di responsabilità civile),

F1.3 da parte di *persone assicurate al sistema IT* di un soggetto *terzo*, a condizione che il *sistema IT* dell'*impresa assicurata* venga utilizzato in modo illecito (danno di responsabilità civile).

La causa di un cyber-evento deve essere imputabile a un *programma nocivo*, un attacco di hacker o un attacco *Denial of Service* attraverso le reti informatiche o supporti dati digitali.

F2 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è la compromissione di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un *sistema IT*.

F3 Terzi

Sono considerati *terzi* tutte le persone diverse dagli *assicurati*.

F4 Dati elettronici

I dati elettronici sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate su appositi supporti. I dati elettronici non sono equiparati a cose.

F5 Servizi finanziari

Per *servizi finanziari* si intendono servizi che rientrano nella sfera di applicazione della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi), della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) o della Legge federale sugli investimenti collettivi (LlCol) e che vengono forniti secondo le modalità previste dalla legge, segnatamente in veste di:

- fornitore di servizi finanziari (LSerFi),
- trustee (LIsFi),
- gestore patrimoniale (LIsFi),
- rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (LlCol),
- gestore di patrimoni collettivi (LIsFi), autorizzato e/o registrato.

I servizi finanziari assicurati sono specificati nella polizza.

F6 Valori pecuniari

F6.1 Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

F6.2 Monete virtuali come i Bitcoin.

F7 Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di *software nocivi (malware)*.

F8 Sistema IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare dati: sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc.

Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, nonché macchine e impianti integrati all'interno di reti.

F9 Danni corporali

Per danni corporali si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone (inclusi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano).

F10 Violazione di obblighi

Assicurazione di responsabilità civile professionale:

È considerata *violazione di obblighi* qualsiasi azione od omissione presunta o effettiva di un *assicurato* nell'erogazione di un *servizio finanziario*, che porta a una responsabilità legale nei confronti di un *terzo*.

Assicurazione responsabilità civile degli organi societari:

È considerata *violazione di obblighi* qualsiasi azione od omissione presunta o effettiva di una *persona assicurata*, che porta a una responsabilità legale nella qualità o funzione di organo di un'*impresa assicurata* o di un *terzo*.

F11 Danni materiali

Per danni materiali si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili (compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per la persona danneggiata).

L'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali.

Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

F12 Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi, *evilware*, *junkware* o *malware* i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc. I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

F13 Sinistro in serie

Assicurazione di responsabilità civile professionale e degli organi societari:

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle misure per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento, definito sinistro in serie, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando sono riconducibili allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

La stessa fattispecie si configura quando diversi fatti fra di essi collegati, secondo il loro legame oggettivo, possono essere considerati soltanto nel loro insieme e quindi come un'unica unità.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

Più atti commessi dalla stessa persona e gli atti a cui partecipano assieme più persone sono considerati come un unico sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

F14 Social engineering

È considerato come social engineering una presa di contatto personale di *terzi* con una persona di fiducia (ad es. per telefono e/o per via elettronica) per sfruttare, simulando il falso, la sua disponibilità all'aiuto, buona fede o insicurezza e spingerla a fornire oralmente o in forma scritta alla terza persona dati riservati quali nomi utenti o password oppure a effettuare determinate azioni (ad es. trasferimento di *valori pecuniari* o effettuazione di consegne di merci).

F15 Reati e altri atti intenzionali

Sono considerati reati le azioni quali

- appropriazione indebita,
- frode,
- furto di valori pecuniari, dati e cose.

Questo elenco non è esaustivo. Sono equiparati ai reati gli altri atti intenzionali che comportano un obbligo di risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni legali in materia di atti illeciti.

F16 Autore

È considerato autore chi commette un reato o un altro atto intenzionale ai sensi delle disposizioni D1.1 e D1.2. Il compimento dell'atto può avvenire sia attraverso la perpetrazione individuale, la complicità e la perpetrazione indiretta, sia attraverso la partecipazione (istigazione o assistenza).

F17 Società affiliata

Si definisce *società affiliata* una persona giuridica che, in termini di diritto di voto, risulta direttamente o indirettamente

- a) per oltre il 50% di proprietà dello *stipulante*, oppure
- b) per il 20% - 50% di proprietà dello *stipulante*, il quale tuttavia designa la maggioranza dei membri dell'organo di direzione operativa o di amministrazione, a condizione che
- c) queste siano domiciliate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein,
- d) non si tratti di società di progetto, fondi d'investimento e/o investimenti collettivi di capitale sotto forma di una SICAV, una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, una SICAF, una società per azioni a capitale fisso o una società per azioni a capitale variabile.

Alle *società affiliate* sono equiparate anche le fondazioni a scopo benefico svizzere e del Liechtenstein, il cui consiglio di fondazione viene nominato in maggioranza dallo *stipulante* e che sono finanziarie in misura determinante dallo *stipulante* stesso. Non rientrano in questo novero le istituzioni di previdenza per il personale.

F18 Inquinamento dell'ambiente

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

F19 USA/Canada

Fanno parte di USA e Canada tutti gli stati federati, i territori federali e le province degli Stati Uniti d'America e del Canada, nonché tutti gli altri territori che sottostanno alla sovranità e alla giurisdizione di tali Paesi.

F20 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni pecuniari che non sono conseguenti né a un *danno corporale* né a un *danno materiale* subito dalla persona danneggiata.

Sono considerati danni patrimoniali anche i danni e i difetti del software o dei dati elaborati mediante computer, come pure i relativi danni consequenziali, a condizione che, in questo caso, non si tratti di *danni corporali* ai sensi della disposizione F9.

Assicurazione contro gli abusi di fiducia:

Sono equiparati ai danni patrimoniali anche i costi per l'assistenza in caso di crisi e il furto di *valori pecuniari*, dati e cose.

F21 Assicurati

Sono considerati assicurati

- lo *stipulante*,
- le *società affiliate* dello *stipulante*,
- altre «imprese assicurate» incluse nella polizza,
- le *persone assicurate*.

F22 Impresa assicurata

Sono considerate imprese assicurate

- lo *stipulante*,
- le *società affiliate* dello *stipulante*,
- altre «imprese assicurate» incluse nella polizza con tutte le sedi (stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.) ubicate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi al di fuori dei due suddetti Paesi.

F23 Persone assicurate

F23.1 Rappresentanza dello stipulante

Sono considerati persone assicurate i rappresentanti di un'*impresa assicurata* e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza di un'*impresa assicurata*, nell'esercizio delle loro attività per conto dell'*impresa assicurata*.

F23.2 Dipendenti

Sono considerati persone assicurate i dipendenti di un'*impresa assicurata* in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'*impresa assicurata*. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano nel novero di questa definizione.

F23.3 Personale ausiliario

Sono considerati persone assicurate i restanti ausiliari di un'*impresa assicurata* in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'*impresa assicurata*. Le persone di cui alla disposizione B1.3 non rientrano nel novero di questa definizione.

F23.4 Personale preso in prestito o in locazione

Sono considerate persone assicurate le persone prese in prestito o in locazione, attualmente o in passato, da un'*impresa assicurata*, le quali svolgono o hanno esplicato un'attività per conto dell'impresa stessa (locazione di personale o di servizi).

Non sono considerate persone assicurate le persone che vengono date in prestito o in locazione da un'*impresa assicurata* a favore di un terzo ai sensi della disposizione F3 ed esplicano un'attività per conto di tale soggetto terzo (locazione di personale o di servizi).

F24 Stipulante

È considerato stipulante la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

F25 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.

F26 Validità della polizza

L'arco temporale di validità della polizza corrisponde

- alla durata contrattuale della presente polizza,
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dalla presente polizza presso AXA,
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/notifica-sinistro-impres](https://www.axa.ch/notifica-sinistro-impres)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)